



R.G. 12-2014

Tribunale di Sulmona

(Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)

All'udienza del giorno 15 Giugno 2017 dinanzi al G.O.T. dott.ssa

DI, per la parte convenuta V&B

la parte attrice

L'Avv. precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni e note conclusive autorizzate. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione con vittoria di spese.

Si dà quindi corso alla discussione all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore verrà decisa come di seguito.

Il Giudice riserva la decisione in camera di consiglio.

f.to d. ...



Il Tribunale nella persona del Giudice

composizione monocratica,

A scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna, alle ore 15:00

In nome del Popolo Italiano,

Pronuncia la seguente:

SENTENZA

-nella causa iscritta al n. **12** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2014**

promossa da:

feso dall'Avv.

ciliato in Piazza dei

contro

Oggetto: RICORSO EX ART.702 BIS CPC

FATTO

Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato in data 9 maggio 2014 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza dell'8 maggio 2014

va in giudizio

ntire

accogliere le seguenti conclusioni:

-accertare e dichiarare la responsabilità della

l'inesatta esecuzione del contratto concluso in da

ad oggetto la

fornitura e l'installazione di un "montascale a poltroncina a modello handicare" e per



l'effetto condannare la Ditta esecutrice ad adempiere esattamente l'obbligazione pattuita effettuando il prolungamento del binario fino a 30/40 cm. dall'ingresso all'appartamento di propriet

-condannare al risarcimento del danno della

l'ammontare di € 5.000,00 quale ristoro per l'impossibilità di utilizzare il servoscala e per la sofferenza fisica determinata dal dover salire e scendere le scale a piedi e psichica per lo stato di ansia e agitazione determinato dalla vicenda de qua; con Vittoria di spese diritti ed onorari della procedura, come per legge.

Si costituiva il convenuto con comparsa depositata i e, previa eccezione preliminare d'incompetenza del Tribunale adito, contestava la pretesa attorea chiedendo il rigetto della domanda ed evidenziando che il montascale era stato posizionato nel rispetto di quanto previsto dal contratto in atti e conseguentemente chiedeva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

In via istruttoria veniva espletata CTU in persona c } 1.07.2015.

Con ordinanza riservata del 20.11.2015 il Giudice Titolare formulava una proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c. che prevedeva che il ricorrente

corrispondesse alla 1.350,00 per il prolungamento del binario, con compensazione delle spese legali e quelle di CTU poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. La proposta non veniva accettata con la motivazione che fosse penalizzante nei riguardi della parte convenuta dopo l'esito della espletata CTU.

Alle udienze del 13 ottobre 2016 e 8 marzo 2017 venivano escussi i testi.



All'udienza del 8 marzo comunicava l'avvenuta sostituzione dell'intero impianto ad opera di [redacted] intendendo sia il binario che la poltroncina a causa del punto di arrivo sia a causa del non funzionamento

Venivano depositate note difensive e fissata l'udienza odierna per la discussione e decisione contestuale. Faceva richiesta di tener salva la domanda di risarcimento del danno per l'inesatto adempimento. Il procuratore di parte resistente rilevava che risultando effettivamente sostituito l'intero impianto si doveva ritenere cessata la materia del contendere contestando nel contempo le motivazioni addotte dalla parte convenuta a sostegno della necessità di sostituzione dell'impianto sia perché la CTU aveva chiarito espressamente che il montascale fosse stato montato in conformità delle previsioni contrattuali ed alla normativa tecnica di settore risultando esente da vizi e difetti nonché in conformità altresì alle norme sulla sicurezza.

Successivamente veniva fissata udienza di discussione per la data del 15.06.2017 con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima della detta udienza. In tale udienza il G.I. prendeva atto della comunicazione inviata per via telematica in data 13.06.2017 da parte di [redacted] chiedeva che fosse rinviata la causa per altra udienza e per rendere possibile la nomina di altro difensore in virtù della rinuncia al mandato con il proprio assistito. La parte resistente a mezzo [redacted] ale difensore costituito, aderiva alla richiesta di controparte. Il Giudice rinviava all'udienza odierna ai sensi dell'art.281 sexies I° comma, secondo cpv, c.p.c. per la discussione orale e decisione.



MOTIVI

Va preliminarmente osservato che la sostituzione dell'intero impianto-servoscala oggetto della controversia da parte del ricorrente, come risulta in atti, fa venire meno la materia del contendere *in parte qua* della domanda introduttiva. Ed infatti, in punto di diritto, merita di essere osservato come, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia tra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunciare sul merito di essa, essendo cessato l'interesse delle parti a tale pronunzia, e sorge quello, rilevabile anche di ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, di chiudere il giudizio con una pronunzia in rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere (Cass. S.U. 9 luglio 1997 n. 6226, Cass., 18 maggio 2000 n. 368, Cass., 19 luglio 2000 n. 504; Cass. 1998 n. 4672; Cass., 1995 n. 12614; Cass., 1995 n. 9781; Cass., 1995 n. 4151; Cass., 1995 n. 3265 ; Cass., 1994 n. 4017; Cass., 1994 n. 1614; Cass., 1994 n. 576 ; Cass., 1993 n. 9401).

Di fatto resta in piedi la domanda risarcitoria richiesta dal ricorrente per il presunto danno subito a causa dell'inesatto adempimento da parte della

izzazione del montascale.

L'odierna sentenza non può non tenere conto della circostanza predetta e pertanto avrà ad oggetto esclusivamente la richiesta del ricorrente in relazione al danno subito. E ciò non senza aver prima effettuato alcune considerazioni in merito:



- le risultanze peritali della CTU, prova testimoniale e sostituzione dell'impianto servoscala.

Il CTU indagine tecnica ineccepibile e le cui risultanze questo Giudice ritiene di dover fare proprie per la decisione. Ed infatti evidenziato che “il montascale è stato montato non contravvenendo le previsioni contrattuali e la normativa tecnica di settore” (pag. 44); che “allo stato attuale il montascale posto in opera appare esente da vizi o difetti” (pag. 44); che “il montascale non contravviene le vigenti disposizioni in materia di sicurezza per quanto attiene alla sua installazione” (pag. 45) e che “il manufatto possa essere utilmente impiegato non necessitando di lavori di sistemazione”.
nè vale a contrastare l'esattezza di tali conclusioni il contenuto delle osservazioni del CTP di parte ricorrer
puntualmente il CTU chiarisce che “in caso di impiego da parte di utente con adeguata capacità motoria e di disponibilità di sufficiente forza agli arti superiori, il montascale permette di scendere in condizioni di sicurezza (pag. 45).
La rotazione del sedile veniva infatti garantita dalle due leve poste al di sotto dello stesso normalmente azionate direttamente dall'utente il quale, tirandole verso l'alto, avrebbe ottenuto la rotazione della seduta di circa 90°. Ed ancora è il CTU ad affermare che il ricorrente “non manifestando ridotte capacità nell'uso degli arti superiori, è in grado autonomamente di azionare le suddette leve” (pag. 41). Ma la questione viene superata dall'iniziativa del ricorrente il quale sostituisce l'intero impianto. Inoltre



l'indagine tecnica del CTU viene pienamente condivisa da questo Giudice il quale ne trae elementi per la formazione del proprio convincimento.

Nel caso di specie poi la **prova testimoniale** non ha aggiunto elementi probatori a sostegno delle richieste contenute nella domanda principale del ricorrente. Quanto al Teste di parte attrice non viene dimostrato che fosse intervenuto un patto aggiunto rispetto al contratto iniziale in sede di sopralluogo; altresì il Teste di parte resistente non fa altro che confermare quanto accaduto in occasione del sopralluogo e degli accordi in ordine all'esecuzione del montaggio e posa in opera del montascale.

- Sulla **richiesta di risarcimento del danno da parte del ricorrente**: su questo punto il ricorso introduttivo lamenta oltre al danno fisico un danno morale e quindi non patrimoniale. Il ricorrente chiedendo un ristoro del danno per l'impossibilità di utilizzare il servoscala e per la sofferenza fisica determinata dal dover salire e scendere le scale a piedi e psichica per lo stato di ansia e agitazione determinato dalla vicenda de qua deduce implicitamente un peggioramento della vita o della sua qualità senza però indicare in alcun modo il pregiudizio subito. Le dichiarazioni in tal senso non sono affatto individuabili in sede di ricorso. Pertanto pur volendo collegare il tipo di danno al filtro dei diritti costituzionali inviolabili e ad un presunto danno esistenziale esso sarebbe risarcibile ogniqualvolta il danneggiato dia effettiva prova del pregiudizio subito. E ciò non emerge nel caso di specie in quanto è mancata ogni prova sia pur presuntiva a sostegno della richiesta risarcitoria sia sull'an che sul quantum.



Peraltro risultando condivisibili le risultanze della CTU in merito all'esatto funzionamento del montascale viene meno la richiesta di ristoro del danno su questo punto per la lamentata impossibilità di utilizzo del servoscala stesso.

La domanda sulla pretesa risarcitoria da parte del ricorrente va rigettata.

- Sulle spese processuali

Di norma, allorchè il Giudice rileva e dichiara la cessazione della materia del contendere, dovrebbe pronunciarsi sulle spese giudiziali ed essere liquidate secondo il criterio della cd. "soccombenza virtuale".

Occorre osservare però come, nel caso di specie, essendo venuta meno sia la domanda principale relativa al servoscala che la pretesa risarcitoria da parte del ricorrente, non essendo stata raggiunta la prova da ambedue le parti in ordine alle rispettive richieste anche per l'avvenuta sostituzione dell'impianto del montascale ad istruttoria ultimata, non essendovi stata adesione da nessuna delle parti alla proposta conciliativa sul prolungamento del binario del montascale e con la motivazione che fosse penalizzante nei riguardi della parte convenuta dopo l'esito della espletata CTU,

i motivi tutti di cui sopra rappresentano ragioni evidenti per questo Giudice in ordine alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda p

nei confronti della

provvede:



- Dichiarata cessata la materia del contendere per l'avvenuta sostituzione del bene oggetto della domanda.
- Rigetta la richiesta di risarcimento del danno di parte del ricorrente.
- Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Sulmona, 6 luglio 2017

Il Giudice

F.to Digi

